



## TRIBUNALE DI PORDENONE

Ods n. 28/17

- 1 LUG. 2017

Oggetto: Svolgimento delle attività di inventario. Modalità e tempi.

La Dirigente

Premesso che la Legge 28 luglio 1960 n. 777 prevede che ai cancellieri e funzionari giudiziari che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, e' dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario<sup>1</sup>. L'importo complessivo dei compensi orari per ciascun inventario, inoltre, non può eccedere, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario<sup>2</sup>;

Tenuto conto della grave scopertura della pianta organica, del carico di lavoro, del grave arretrato nell'evasione degli adempimenti, e dell'esigenza di garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti;

Considerato che rientra nel potere discrezionale della dirigenza stabilire modalità e tempi di svolgimento di tali attività in relazione alle esigenze di servizio.

### DISPONE

Che devono svolgere attività di inventario affiancando i curatori **in materia fallimentare** tutti i funzionari e i cancellieri a rotazione;

Che gli stessi possono svolgere tale attività anche in orario mattutino compatibilmente con i servizi assegnati ed avendo cura di non creare disservizi;

Che in tal caso sono tenuti ad annotare la sospensione del lavoro ordinario con una uscita per motivi di servizio e non hanno diritto a ulteriore compenso.

Che i funzionari che, dichiarando la propria disponibilità, intendono redigere inventari nell'ambito delle procedure di **volontaria giurisdizione ed in materia successoria** devono svolgere le operazioni di inventario al di fuori dell'orario di servizio.

Che per le operazioni di inventario effettuate al di fuori dell'orario di lavoro le richieste di liquidazione vengano effettuate ai sensi della normativa citata e che qui si riporta:

*Art. 9. Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie che procedono, fuori dell'orario normale di ufficio, alla compilazione di inventari, e' dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. L'importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma*

<sup>1</sup> Art 9 Legge cit.

<sup>2</sup> idem

*non puo' eccedere, per la compilazione di ciascun inventario, il corrispettivo di quattro ore giornaliere di lavoro straordinario. Tali compensi non sono cumulabili con quelli eventualmente corrisposti dall'Amministrazione per il lavoro straordinario svolto durante il medesimo periodo di tempo; sono cumulabili invece con il trattamento economico, da porre a carico del richiedente, previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni*

Dei compensi percepiti deve essere data comunicazione all'amministrazione, di appartenenza per consentire all'amministrazione stessa di ottemperare a quanto disposto dall'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche comunicano entro il 30 giugno di ciascun anno i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio (cfr. circolari Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi n. dog.23/07/2008.003.61.U del 26.7.2008 e dog.05.02.2009.0005671.U del 5/2/2009).

Si comunichi a tutto il personale ed alle Rsu .

La dirigente  
Daniela Ciancio

Visto, si comunichi ai Giudici Delegati ed ai Giudici Tutelari

Il Presidente Vicario  
Gaetano Appierto

